



ORDINANZA BALNEAZIONE 1/2021 DIVIETI DI BALNEAZIONE PERMANENTI

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE” ;

VISTO il Decreto interministeriale 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle Acque di Balneazione”

PRESO ATTO che l'ordinanza balneare 1/2019 della Regione Emilia Romagna è stata integrata per l'anno 2021 dalla Ordinanza Balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 1/2021 la cui validità cessa il 31/12/2021.

CONSIDERATO che la stagione balneare estiva, ai fini della presente ordinanza, è compresa tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua e l'ultima domenica di ottobre e che l'attività balneare deve avere inizio non oltre l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e terminare non prima del secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre (Ordinanza Balneare n. 1/2019 - Regione Emilia-Romagna e succ. mod. e int.);

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 738 del 24/05/2021 ad oggetto “Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. N.116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010 per la stagione balneare 2021 in Emilia-Romagna”:

a) al punto 1 del dispositivo individua e classifica le acque destinate alla balneazione con i relativi punti di campionamento ai sensi del D. Lgs. 116/2008 per la stagione balneare 2021, come riportato nell'Allegato 1 in cui sono identificati i punti tramite coordinate geografiche (WGS84);
b) al punto 2 del dispositivo stabilisce che le acque elencate nell'Allegato 2 non sono adibite alla balneazione - delimitandole anche attraverso le coordinate geografiche degli estremi - fra le quali zone risultano comprese le seguenti aree del territorio del Comune di Rimini:

- **Foce del Fiume Marecchia**, per un tratto di 226 m;
- **Porto Canale di Rimini**, per un tratto di 454 m;

c) al punto 10 richiama l'attenzione dei Sindaci dei Comuni costieri sulla necessità di una stretta osservanza delle procedure, ed in particolare, in caso di superamento dei valori limite, sulla tempestiva apposizione di ordinanza di divieto di balneazione nella zona interessata, nonché di apposizione dei cartelli che informano i bagnanti del divieto temporaneo di balneazione;

PRESO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettere a) e d) del D. Lgs 116/2008, i Comuni devono provvedere, a mezzo di Ordinanza del Sindaco, alla delimitazione delle zone non idonee permanentemente alla balneazione ed all'apposizione di apposita segnaletica che indichi il divieto di balneazione;
- che l'art. 3 lettera f dell'Ordinanza Balneare n.1/2019 della Regione Emilia-Romagna prevede la segnalazione con appositi cartelli delle zone permanentemente o temporaneamente interdette alla balneazione;





Comune di Rimini

Il Sindaco

PRESO ATTO che le misure di interdizione della balneazione, indicate dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna – Ausl della Romagna sede di Rimini – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot.n. 2021/0142131/P del 26/05/2021 (ns. prot. In arrivo n. 161320 del 26/05/2021) “Attività di balneazione 2021 – proposta di misure di interdizione della balneazione”, prevedono l’inserimento nella specifica Ordinanza Sindacale a tutela della salute dei bagnanti, l’interdizione della balneazione delle acque poste in corrispondenza di porti canali o fiumi individuate nell’Allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 738 del 24/05/2021;

VISTO:

- la Legge 833/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Per i motivi sopra richiamati

ORDINA

1) Durante il periodo di attività balneare estivo 2021 è vietata permanentemente la balneazione nei tratti di mare antistanti:

- **Foce del Fiume Marecchia** sino a 50 metri a Nord e 50 metri a Sud della stessa immissione per un tratto di 226m,

coordinate WGS84: da LAT 44.0772 e LONG 12.5627

a LAT 44.0762 e LONG 12.5651

- **Porto Canale di Rimini** sino a 200 m a Nord dall’imboccatura del Porto Canale per un tratto di 454m,

coordinate WGS84: da LAT 44.0806 e LONG 12.5715

a LAT 44.0818 e LONG 12.5769

2) alla Società Anthea S.r.l., su disposizione del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale, di provvedere all’apposizione, nelle zone di cui al punto 1, di appositi cartelli di Divieto di Balneazione Permanente;

3) al Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale – U.O. Qualità Ambientale di pubblicizzare la presente Ordinanza mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio;

4) a chiunque spetti, di osservare e di far osservare il presente provvedimento;

INFORMA

1) che chiunque non rispetti quanto prescritto dalla presente Ordinanza è passibile della sanzione di cui all’art. 7 bis del T.U.E.L., fatta salva l’applicabilità dell’art. 650 del Codice Penale;

2) che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Dellavalle - Dirigente Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale, via Rosaspina, 21 - 47923 Rimini;

3) che la presente Ordinanza ha validità per il periodo in cui viene assicurato il controllo delle acque a garanzia della salute dei bagnanti, così come definito dall’Ordinanza balneare regionale 1/2019 e s.m.i e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 738 del 24/05/2021 e pertanto **dal 29 maggio 2021 al 30 settembre**





Comune di Rimini

Il Sindaco

2021;

4) che contro il presente provvedimento sono ammissibili: ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della presente Ordinanza;

che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rimini per l'intero periodo di validità dello stesso.

CONFERISCE MANDATO

alla Polizia Locale, alla AUSL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica, alla Capitaneria di Porto di Rimini, ai Carabinieri Forestali, a cui deve essere inviata copia del presente provvedimento, di verificare l'ottemperanza della presente ordinanza.

Copia della presente Ordinanza va inoltre inviata, per quanto di competenza, a:

- Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale
- Comando Polizia Locale
- Capitaneria di Porto di Rimini
- Azienda U.S.L. Rimini - Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O. Igiene e Sanità Pubblica
- ARPAE – Area Prevenzione ambientale Est
- Ministero della Salute- Settore Salute
- Prefettura di Rimini
- Questura di Rimini
- Carabinieri Forestale
- Guardia di Finanza
- HERA S.p.A.
- Anthea s.r.l.
- URP del Comune di Rimini

IL SINDACO
Dott. Andrea Gnassi
(Firmato digitalmente)

